

LE PENE SOSTITUTIVE NELLA RIFORMA “CARTABIA”

La riforma operata dalla cd. legge Cartabia (D.lvo 150/2022) incide in maniera profonda su molti istituti del diritto penale sostanziale e processuale. Tra questi, non vi è dubbio che l'introduzione delle pene sostitutive di quelle detentive, introdotte per l'appunto con la riforma in commento, rappresenta uno dei principali aspetti di novità.

Con il nuovo articolo in commento, dunque, da un lato si prevede, in termini generali, che per ogni fattispecie di reato il giudice possa applicare, in sostituzione della reclusione o dell'arresto, le pene sostitutive (con i limiti soggettivi ed oggettivi di cui si dirà *infra*).

Dall'altro, quanto alla loro disciplina specifica, il Codice penale rimanda alla legge 689/81, debitamente modificata dalla predetta riforma.

Ciò detto in termini generali, occorre adesso passare alla disamina degli aspetti più rilevanti di tali misure. Nel fare ciò, appare opportuno per chiarezza espositiva distinguere gli interventi di carattere sostanziale da quelli processuali, iniziando dai primi.

ASPETTI SOSTANZIALI

Introduzione dell'art. 20-bis c.p. recante “Pene sostitutive delle pene detentive brevi”:

“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.”.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

La nuova formulazione dell'art. 20-bis del codice penale, così come modificato dalla riforma, prevede 4 tipi diversi di sanzioni, alternative alle pene elencate nell'art. 18 c.p., definite pene sostitutive delle pene detentive brevi poiché applicabili solo in sostituzione di pene detentive che non superino un determinato limite di anni, con esclusivo riferimento al massimo complessivo della pena che il giudice andrà ad irrogare in concreto.

Introdotte nel nostro ordinamento come sanzioni alternative alle pene elencate nell'art. 18 c.p., possono essere applicate dal giudice in sede di pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, o in sede di emissione di decreto penale di condanna, qualora ne ricorrano i presupposti (limite di pena, reati esclusi ex lege, inapplicabilità specificamente prevista dall'art. 67, consenso dell'imputato e discrezionalità del giudice sull'applicabilità o meno al caso concreto).

Sono definite pene: ed in effetti, pur sostituendosi alle 2 “classiche” pene detentive di cui all'art. 18 c.p., comunque influiscono sulla libertà personale, limitandola, seppur in maniera diversa a seconda del tipo di sanzione. Va tuttavia ricordato l'orientamento secondo cui le pene sostitutive sono qualificabili come misure sospensive in quanto sospendono l'applicazione della pena

originariamente prescritta (così T. Padovani, Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena, in Riv. it. proc. pen., 1982).

Quanto alla funzione delle pene sostitutive, essa è duplice:

1) Le pene sostitutive sono innanzitutto volte a limitare l'applicazione di pene detentive di breve durata, specie in soggetti che non abbiano dimostrato una certa capacità a delinquere, scongiurando il ricorso alle pene detentive e a tutte le conseguenze che esse comportano in termini di emergenza carceraria e rieducazione, in attuazione della funzione rieducativa della pena, costituzionalizzata dall'art. 27 Cost.

2) Le pene sostitutive hanno, inoltre, una funzione deflattiva dei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza, tanto che adesso, accanto alla figura del Magistrato di Sorveglianza, si affianca, nella competenza a conoscere e decidere in ordine alla applicazione, modifica, estinzione, revoca delle pene inflitte al condannato, anche quella del giudice che ha emesso la sentenza, sia esso un GIP, un GUP, un giudice del dibattimento o dell'appello.

SOGGETTI COINVOLTI:

Premesso che è possibile accedere alle sanzioni sostitutive solo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, purché munito di procura speciale, i soggetti istituzionali che operano nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni sostitutive sono: il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, il Magistrato di Sorveglianza, l'UEPE e il DAP; per i controlli sull'osservanza delle sanzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive, sono competenti le Forze di Polizia, il Direttore del Carcere e ovviamente l'UEPE.

SI OSSERVA che in alcune delle nuove disposizioni che disciplinano le pene sostitutive, dalla lettura delle norme la competenza del Magistrato di Sorveglianza appare coincidere con quella del Giudice che ha emesso la sentenza, anche se dovrebbe essere intesa nel senso di competenza funzionale rispetto al momento dell'applicazione (se applicata dal giudice della cognizione resta ferma la sua competenza, se invece è applicata in fase di esecuzione, la competenza a conoscere e decidere è del Tribunale di Sorveglianza della sanzione sostitutiva (immaginiamo decreti attuativi/circolari/regolamenti per i soggetti tenuti alla segnalazione.).

PRESUPPOSTI E LIMITI delle pene sostitutive:

Art. 58: "Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive (...).

1) Entità della pena: si applica solo in riferimento a condanne entro un certo limite di pena reati che comportino la condanna a pena detentiva non superiore ad anni quattro di arresto o reclusione.

1) Potere discrezionale: Il giudice esercita un potere discrezionale nella scelta delle misure e nella loro applicazione, essendo tuttavia soggetto all'obbligo di motivazione per giustificare la scelta operata nell'esercizio di detto potere (art. 58).

2) Sospensione condizionale della pena; Le pene sostitutive possono essere discrezionalmente applicate dal giudice solo qualora non sia possibile procedere alla sospensione condizionale della pena (l'applicazione dell'art. 163 c.p. è rimessa, ex art. 164 c.p., alla valutazione discrezionale del giudice sulla pericolosità sociale del condannato).

Le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

3) Esclusione ex lege di applicabilità delle pene sanzioni sostitutive:

- Esclusioni con riferimento alle "Condizioni soggettive" del condannato – art. 59:

- a) Se il reato è stato commesso entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, o se il condannato ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive, fatta salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) Con riferimento alla pena pecuniaria, se il condannato, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
- c) Nei confronti del soggetto al quale deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) Se il condannato ha commesso uno dei reati espressamente esclusi, a prescindere dalla durata della pena detentiva, dalla lettera c) dell'art. 59, salvo in caso in cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, c. 2, c.p..

Si fa dunque espresso rinvio alla norma, contenuta nella Legge sull'ordinamento penitenziario, modificata dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 , recante il Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitti di cui agli articoli 314, primo comma (peculato ipotesi più grave), 317 (concussione), 318 (corruzione impropria), 319 (corruzione propria), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (corruzione internazionale), 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La DURATA della pena sostitutiva è uguale a quella della pena sostituita nel caso delle prime tre misure e, ad ogni effetto giuridico, esse si considerano come pena detentiva di specie corrispondente a quella sostituita con una equiparazione di un giorno dell'una ad un giorno dell'altra.

La pena pecuniaria invece si considera sempre come tale, anche quando sostitutiva di pena detentiva.

MINORENNI:

Le disposizioni relative alle sanzioni sostitutive di cui al capo III si applicano, in quanto compatibili, nei confronti degli imputati minorenni (art. 75), rispetto ai quali l'art. 30 del DPR 448/1988 stabiliva già le sanzioni sostitutive per i minori d'età.

Eccezione: non si applica ai minorenni l'art. 59 (condizioni soggettive per applicabilità pene sostitutive).

E' poi prevista per i minorenni un'apposita disciplina ex art. 103-quater in tema di pene pecuniarie.

ANALISI DELLE SINGOLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Delle quattro sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma, la semilibertà sostitutiva rappresenta la pena sostitutiva più grave, da applicare solo in sostituzione di pene fino a 4 anni di reclusione e come extrema ratio, qualora il giudice ritenga che, pur essendo possibile, in astratto, ricorrere a sanzioni meno afflittive, queste non possano essere in concreto applicate.

1) SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

Disciplinato dall'articolo 55, extrema ratio tra le pene sostitutive.

Limite di pena: applicabile in caso di pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione o di arresto.

“La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.”

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

SOGGETTI COINVOLTI:

Il giudice che ha emesso la sentenza – il Magistrato di Sorveglianza;

l'UEPE per l'elaborazione del programma, oltre che per il controllo sull'esecuzione dello stesso.

Il Tribunale di Sorveglianza a metà espiatione della pena, per decidere in ordine all'eventuale richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 3 ter O.P.

Competenza del DAP in ordine alla possibilità che il detenuto sia sottoposto alla sanzione sostitutiva nel luogo ove ha il domicilio – che può essere diverso dal luogo in cui sta espiando la pena...

Direttore del carcere, forze di Polizia, UEPE per controlli sullo svolgimento.

2) DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

Disciplinata dall'art. 56, differisce dalla detenzione domiciliare come misura alternativa disciplinata dall'art. 47-ter O.P.

La nuova detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di “rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice”.

Emerge, dunque, la natura differente della nuova detenzione domiciliare sostitutiva, strumento orientato alla reintegrazione sociale del condannato, rispetto all'omonima misura alternativa, dai contorni precipuamente umanitari.

Sono previsti limiti oggettivi ragionevoli alla individuazione del luogo di detenzione domiciliare sostitutiva, ed è infine possibile il ricorso a strumenti elettronici o tecnici di controllo.

SOGGETTI COINVOLTI:

Il giudice che ha emesso la sentenza, il Magistrato di Sorveglianza, l'UEPE.
Direttore del carcere, forze di Polizia, UEPE per controlli sullo svolgimento.

3) LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVI

Art. 56-bis: trattasi di "prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato", solitamente svolta nell'ambito della regione in cui risiede il condannato.

Si differenzia dall'omologa pena principale di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, pur facendovi espresso riferimento alla sua disciplina, in quanto compatibile.

DURATA: La sua durata deve essere corrispondente a quella della pena detentiva sostituita (con ciò differenziandosi nettamente dalla durata massima prevista per la pena applicabile dinanzi al giudice di pace, che è di 6 mesi) ed è prevista la prestazione di non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanali (salvo che sia il condannato a chiedere espressamente di essere ammesso a lavorare per un tempo superiore) in maniera da non pregiudicare le persistenti e sempre richiamate esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può essere comunque superiore alle 8 ore e, ai fini del computo della pena, 1 giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro. Il condannato, in caso di richiesta di pubblica utilità sostitutivo di pena applicata con decreto penale di condanna o con sentenza di patteggiamento, può ottenere la revoca della confisca, così come accade per i lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9-bis e 187 comma 8 -bis C.d.S., . salvi i casi di confisca obbligatoria.

IMPORTANTE. Inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 593 c. 3 c.p.p.

SOGGETTI COINVOLTI:

Il giudice che ha emesso la sentenza, il Magistrato di Sorveglianza, l'UEPE.
Forze di Polizia e UEPE per controlli sullo svolgimento.

PRESCRIZIONI COMUNI:

Art. 56-ter - Tutte le pene sostitutive, eccetto la pena pecuniaria, sono accompagnate da prescrizioni comuni:

divieto di portare e detenere armi e munizioni, a qualsiasi titolo; divieto di frequentare pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione; obbligo di permanere nell'ambito territoriale stabilito dal provvedimento applicativo; ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; obbligo di portare con sé e presentare a richiesta degli organi di polizia il provvedimento applicativo o esecutivo alla pena sostitutiva. In più, il giudice può prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che seguirà le regole di applicazione, in quanto compatibili, della misura cautelare di cui all'art. 283-ter c.p.p.

4) PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA.

Art. 56-quater: Per determinare l'ammontare della pena sostitutiva il giudice "individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.

Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro” commisurandola alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, onde evitare discriminazioni nei confronti dei condannati meno abbienti.

Importante: il valore minimo della quota giornaliera che la L. n. 94/2009, modificando l’art. 135 c.p., aveva fissato in 250 euro. La Corte Costituzionale, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 135 c.p., sostituendo il minimo di 250 euro con 75 euro, rinviando al legislatore per l’individuazione di soluzioni diverse ancor più conformi con il principio costituzionale di eguaglianza.

Si applica l’art. 133-ter c.p. modificato: possibile la rateazione della pena pecuniaria da 6 a 15 rate di almeno 15 euro; possibilità di estinguere la pena in qualsiasi momento in un’unica soluzione.

La pena pecuniaria principale resta separata da quella sostitutiva, mantenendo detta distinzione in caso di conversione, per cui restano diversi i criteri di ragguglio (per la pena principale: art. 135 c.p.; per la pena sostitutiva art. 108 L. 689/1981, dunque è stabilito di volta in volta dal giudice).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 95 del decreto detta la disciplina transitoria conforme all’art. 2 co. 4 c.p., trattandosi di norme più favorevoli. Le pene sostitutive si applicano a tutti i processi pendenti in primo grado e in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della norma (30 dicembre 2022). In questo caso, sarà il giudice di primo grado o di appello ad applicare, ove ne ricorrano i presupposti, la pena sostitutiva.

Per quanto riguarda i giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione, si prevede che il condannato possa presentare entro 30 giorni dalla irrevocabilità istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell’esecuzione, che decide nelle forme dell’art. 666 c.p.p., chiaramente facendo anche applicazione delle norme sulle pene sostitutive.

ASPETTI PROCESSUALI

Il fulcro della disciplina processuale relativa all’applicazione delle pene sostitutive è dato dall’art. 545 bis c.p.p. Tale norma, accogliendo una procedura decisionale bifasica ispirata ai paesi di common law (ma non del tutto estranea al nostro sistema processulpenalistico, si veda l’art. 33 d.lvo 274/2000 per l’applicazione dei LPU da parte del Gdp), consente al Giudice della cognizione di giungere all’accertamento della responsabilità penale e soltanto all’esito valutare se sia possibile sostituire la pena detentiva della reclusione o dell’arresto con una pena sostitutiva.

Più nel dettaglio, l’art. 545 bis c.p.p. prevede che, dopo l’applicazione di una pena detentiva non superiore a quattro anni (complessivi, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni per le aggravanti, dell’aumento per la continuazione o per il cumulo giuridico, o della diminuzione per il rito), se non è stata disposta la sospensione condizionale della pena e ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per applicare una pena sostitutiva (art. 53, 57, 58 e 61 bis) ne dà avviso alle parti.

L’imputato personalmente o il difensore munito di procura speciale può acconsentire e il giudice, dopo aver sentito il PM e se non è possibile decidere subito, fissa una nuova udienza entro 60 gg dandone avviso alle parti e all’UEPE.

Il consenso non è previsto per la sostituzione con una pena pecuniaria (non implicando un sacrificio per la libertà personale del condannato) ma deve ritenersi che anche in tal caso il giudice possa sospendere il giudizio per acquisire gli elementi necessari ai fini dell’applicazione della pena pecuniaria (si ricorda la forbice molto ampia di valore giornaliero, che deve essere rapportato alle condizioni patrimoniali, economiche e di vita del condannato). Ritengo che il documento maggiormente espressivo degli elementi richiesti dalla norma sia il modello ISEE,

da preferire rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quanto la norma fa espresso riferimento al reddito del nucleo e non soltanto a quello del condannato.

Altro aspetto problematico può aversi in caso di assenza dell'imputato all'udienza e senza una procura speciale del difensore. In questo caso credo che non possa procedersi alla sostituzione, né sia ipotizzabile la notifica del dispositivo della sentenza e del verbale di udienza al condannato, anche in ragione del breve termine (60 gg) entro il quale deve essere fissata la nuova udienza per integrare o confermare il dispositivo di condanna. Pertanto, in tali casi, ritengo che non possa procedersi alla sostituzione della pena. Peraltro, lo stesso art. 545 bis c.p.p. dispone che il giudice avvisa le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata *"subito dopo la lettura del dispositivo"*; ulteriormente, una soluzione diversa si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con la finalità complessiva della riforma volta ad accelerare e snellire il rito.

La Relazione di accompagnamento al d.lvo sembra confermare questa impostazione, laddove afferma che il consenso è atto personalissimo del condannato e non può essere surrogato da altri elementi presuntivi della volontà. Ciò vale anche per i LLPPUU, nonostante la legge delega prevedesse sul punto la sufficienza di una non opposizione del condannato, non riproposta dal legislatore delegato. Tale espunzione viene giustificata nella Relazione sia per il contenuto dei LLPPUU, che impone comunque un sacrificio alla libertà personale, sia per l'inappellabilità della sentenza di condanna ai LPU, la cui rinuncia richiede quindi il rispetto delle forme espresse di cui all'art. 589 c.p.p.

Il comma 2 dell'art. 545 bis c.p.p. consente al giudice, nel momento in cui sospende il processo, di acquisire dall'UEPE e nel caso anche dalla PG (si pensi soprattutto all'aspetto relativo alla tutela della persona offesa) tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di vita, salute, familiari, economiche e patrimoniali del condannato.

Il giudice, altresì, richiede all'UEPE l'elaborazione del programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LLPPUU con la relativa disponibilità dell'ente. Anche le parti possono interloquire con l'UEPE e presentare documentazione. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le stesse parti possono presentare al giudice memorie.

Alla nuova udienza fissata il giudice, sulla base della documentazione ricevuta e delle eventuali memorie, sentite le parti, decide.

Se sostituisce la pena detentiva con una pena sostituiva, integra il dispositivo (circa il contenuto dello stesso, si veda l'art. 61). Altrimenti, conferma il precedente dispositivo di condanna.

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, è prevista la lettura in udienza.

Con la sospensione del processo, il termine per la motivazione decorre in ogni caso dalla seconda udienza. La motivazione può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva sia in caso di sostituzione che in caso di conferma della pena detentiva.

L'aspetto probabilmente più problematico della norma risiede nel breve lasso temporale entro il quale il giudice deve fissare la nuova udienza (60 gg), in considerazione dei tempi che già oggi sono richiesti dall'UEPE per la definizione dei programmi trattamentali (ad esempio in materia di MAP) e che, con la nuova disciplina, potranno dilatarsi per il maggior numero di pratiche che gli Uffici saranno chiamati a redigere. In ogni caso, sembra potersi escludere che tale termine sia da considerare come perentorio, atteso che 1) manca una specifica sanzione processuale all'eventuale fissazione di un'udienza oltre tale termine o al rinvio della seconda udienza fissata inizialmente nel termine ma che, per le ragioni più varie, potrebbe essere rinviata oltre i 60 gg; 2) la tipicità dei casi nei quali il termine è previsto a pena di decadenza art. 173 c.p.p.; 3) è lo stesso legislatore delegato che si premura di disciplinare gli effetti di un eventuale differimento dell'udienza oltre il termine (art. 304 c.p.p. in materia di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, dove si afferma espressamente che il termine di sospensione *"non può comunque avere una durata superiore ai sessanta giorni"*).

Sul punto, occorre comunque considerare che il legislatore delegato non ha dettato un'apposita disciplina della prescrizione tra il primo e il secondo dispositivo di condanna. In tale ambito,

peraltro, occorre anche rapportare tale novità con quella contenuta nel nuovo art. 160 co. 1 c.p. cd. decreto Bonafede, in base alla quale si interrompe la prescrizione dalla “*sentenza di condanna*” per i fatti successivi al 1/1/2020. Potrebbe ritenersi, ma sul punto ci saranno certamente interventi della giurisprudenza e della dottrina, che rispetto a tale locuzione possa farsi riferimento alla prima sentenza di condanna, essendo quello il momento in cui viene accertata in maniera definitiva la responsabilità penale dell'imputato ed in quanto il rinvio è finalizzato soltanto alla sostituzione della pena.

- Pena sostitutiva e patteggiamento

L'art. 448 co. 1 bis c.p.p. estende la possibilità di sostituire la pena detentiva anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. In questo caso, a seguito dell'accordo tra PM e imputato relativo anche all'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice prosegue nelle forme delineate per il giudizio ordinario (se non può decidere subito, sospende il processo e rinvia ad un'udienza non oltre i 60 gg, con avviso alle parti e all'UEPE per l'elaborazione del programma di trattamento).

L'istanza ex art. 448 co. 1 bis c.p.p. può essere presentata, nei casi di procedimenti a citazione diretta senza udienza preliminare, fino alla nuova udienza predibattimentale.

Il tenore letterale della norma e la Relazione sembrano escludere che una richiesta ex art. 444 c.p.p. a pena detentiva possa essere oggetto di sostituzione d'ufficio da parte del giudice, nemmeno chiedendo all'imputato se intende sostituire la pena detentiva. Nel patteggiamento, quindi, sembrerebbe che il consenso dell'imputato possa essere reso soltanto *ex ante*, nella fase dell'accordo con il PM, e non dopo. Problemi potrebbero però porsi se l'accordo non si raggiunge proprio sulla pena sostitutiva. In questo caso dovrebbe applicarsi l'art. 448 co. 1 c.p.p. (il Giudice del dibattimento può quindi accogliere la richiesta se la ritiene fondata anche con il dissenso del PM; anche in tal caso, però, si ribadisce che già nella richiesta dell'imputato deve esserci la volontà di essere assoggettato ad una pena sostitutiva).

- Pene sostitutive e decreto penale di condanna

L'art. 456 co 1 bis muta il valore giornaliero per il calcolo della pena pecuniaria da applicare, ragguagliandolo al valore indicato nell'art. 56 quater nel minimo (5 euro), mentre nel massimo non superiore a 250 euro. Si prevede, inoltre, che la pena detentiva (nei limiti in cui può essere sostituita con la pena pecuniaria) può essere sostituita con i LLPPUU.

Il comma 1 ter prevede la possibilità per l'imputato condannato con decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di chiedere la sostituzione con la pena ai LLPPUU direttamente al giudice che ha emesso il decreto e senza formulare l'atto di opposizione.

- Pene sostitutive e misure cautelari

L'art. 300 co. 4 bis c.p.p. disciplina gli effetti delle sentenze di condanna a pena sostitutiva rispetto alle misure cautelari. Si prevede una disciplina differenziata della estinzione delle misure in atto in base al tipo di pena sostitutiva applicata (sia con sentenza di condanna che con sentenza 444):

- **Pena pecuniaria e LLPPUU: in questi casi, non può essere mantenuta la custodia cautelare (in carcere e agli arresti domiciliari);**

- **Detenzione domiciliare: estinzione automatica della sola custodia cautelare in carcere**

Nulla si dice in relazione alla semilibertà: se ne ricava *a contrario* la sua compatibilità con la custodia cautelare anche in carcere.

In ogni caso (sia per la prima che per la seconda tipologia di sentenze di condanna) è fatto salvo il potere del giudice di sostituire la misura in essere con un'altra meno grave purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 299 c.p.p. comma 2.

L'art. 304 lett. c-ter) c.p.p. detta una nuova ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia, derivante dalla fissazione della nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per integrare o confermare il dispositivo di condanna. In ogni caso, il termine resta sospeso per 60 gg, anche se la successiva udienza venga rinviata o fissata ab origine entro un termine ulterior